

Obbligo di autorizzazione (Restrizioni all'importazione ed all'esportazione)

1. In generale

Se sulla pagina "Mostra dettagli", "Obbligo di autorizzazione" del Tares vi è un rinvio, le merci delle rispettive voci e un eventuale numero convenzionale possono essere ammesse all'importazione o all'esportazione soltanto se presentate con autorizzazione d'importazione o esportazione dell'ufficio abilitato a rilasciare l'autorizzazione oppure dovrà essere comprovata l'esenzione all'autorizzazione sia all'importazione, sia all'esportazione. Per l'imposizione all'importazione di merci soggette all'obbligo dell'autorizzazione "UFAG" e "rs" viene applicato un regime obbligatorio EED.

Generi di autorizzazione: permesso singolo; permesso generale d'importazione (PGI); licenze generali: permesso generale d'esportazione ordinario (PGO), permesso generale d'esportazione straordinario (PGS), permesso generale d'esportazione (PGO).

Selezionando "Tolleranza" vengono visualizzate le disposizioni inerenti alle quantità non soggette a autorizzazione. Le tolleranze si riferiscono sempre al kg lordo.

Le tolleranze sono applicabili anche se più invii provenienti da fornitori diversi e singolarmente non soggetti ad autorizzazione sono raggruppati su una dichiarazione collettiva.

2. Obbligo di autorizzazione: casi speciali

2.1 Armi e munizioni

Nel limite del possibile, le restrizioni d'importazione e d'esportazione concernenti le merci reputate come armi e munizioni, sono notate nella colonna "Mostra dettagli", "Obbligo del permesso" con l'indicazione dell'ufficio competente a rilasciare le autorizzazioni UCA. Per contro, non è contenuta alcuna indicazione concernente il transito di tale materiale, il traffico turistico ed il traffico nella zona di confine. **Le informazioni contenute nel Tares rappresentano solo un valore indicativo, l'enumerazione o la menzione non è completa o esaustiva.** Determinante per l'obbligo di autorizzazione è l'ordinanza sulle armi ([OArm, RS 514.541](#)).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio centrale Armi, Guisanplatz 1A, 3003 Berna, tel. 058/464 54 00, [UCA - Armi](#).

2.2 Materiale bellico e beni a duplice impiego (dual-use)

Nel limite del possibile, le restrizioni d'importazione e d'esportazione concernenti le merci reputate come materiale da guerra o come beni utilizzabili a fini civili e militari (beni a duplice impiego), sono notate nella colonna "Mostra dettagli", "Obbligo del permesso" con l'indicazione dell'ufficio competente a rilasciare le autorizzazioni "SECO-ESRG" o "SECO-ESIG". Per contro, non è contenuta alcuna indicazione concernente il transito di tale materiale, il traffico turistico ed il traffico nella zona di confine. **Le informazioni contenute nel Tares rappresentano solo un valore indicativo, l'enumerazione o la menzione non è completa o esaustiva.** Determinante per l'obbligo dell'autorizzazione per materiale bellico è l'Allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico ([OMB](#)) nonché le relative liste delle merci e dei composti chimici dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego ([OBDI, RS 946.202.1](#)) e dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici ([OCCC RS 946.202.21](#)).

2.2.1 Materiale bellico

L'Ufficio competente per il materiale bellico è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), settore Controllo delle esportazioni di armamenti (ESRG), 3003 Berna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Controllo delle esportazioni di armamenti, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, tel. 058/464 50 94, [SECO - Materiale bellico](#).

2.2.2 Beni a duplice impiego

La competenza di autorizzazione per tutto il settore dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego e dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici spetta alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Controllo delle esportazioni di beni industriali (ESIG), 3003 Berna.

Per merci concernenti i capitoli 28-29, 30 (solo le voci 3002.1200/9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 e 93 della tariffa doganale, all'esportazione si dovrà applicare la seguente menzione sulla pagina "Mostra dettagli" , "Ufficio emittente", "SECO-ESIG":

"beni ad impiego civile e militare (beni a duplice impiego)

Per le esportazioni non soggette ad autorizzazione dovrà essere applicata la menzione "esente da autorizzazione" nella dichiarazione doganale.

Questa indicazione (giusta l'[art. 20 OBDI](#) risp. l'[art. 22 OCCC](#)) significa per l'esportatore che tali merci sono probabilmente soggette ad un'autorizzazione all'esportazione. Onde poter valutare definitivamente l'obbligo di autorizzazione, l'esportatore dovrà consultare gli allegati 2, 3 e 5 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego ([OBDI, RS 946.202.1](#)) rispettivamente l'allegato dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici ([OCCC RS 946.202.21](#)). Se tuttavia le merci non possono essere attribuite ad alcun numero di controllo all'esportazione, quest'ultima sarà per principio esente da autorizzazione e nella dichiarazione d'esportazione dovrà essere applicata la menzione "esente da autorizzazione". Su richiesta della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Controllo delle esportazioni di beni industriali (ESIG), dovrà essere possibile in qualsiasi momento comprovare con documentazione corrispondente, l'esenzione da autorizzazione all'esportazione. Se le merci possono essere attribuite ad un numero di controllo all'esportazione, si dovrà inoltrare una domanda di autorizzazione all'esportazione presso il SECO-ESIG. Sono riservate le disposizioni dell'art. 4 OBDI "Obbligo di notifica": L'esportazione pianificata di beni, che non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione, deve essere notificata per scritto al SECO se l'esportatore sa che tali beni sono destinati o potrebbero essere destinati allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione per armi di distruzione di massa o dei loro sistemi vettori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Controllo delle esportazioni di beni industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, tel. 058/462 68 50, [SECO - Dual-use e beni militari speciali](#).

2.3 Ulteriori obblighi di autorizzazione non menzionati o menzionati in modo non completo o non esaustivo

Inoltre, alla pagina "Mostra dettagli" gli obblighi di autorizzazione, secondo i dispositivi legislativi enumerati qui appresso, non sono elencati, lo sono ma non completamente o lo sono non esaurientemente:

- ordinanza sull'energia nucleare ([OENu, RS 732.11](#))
- Legislazione sulla protezione dell'ambiente:
 - convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione ([RS 0.814.05](#)).
 - Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) ([RS 814.610](#))

3. Altri dispositivi di natura non doganale

Gli altri dispositivi di natura non doganale sono menzionati soltanto se tali leggi e ordinanze prevedono restrizioni d'importazione o d'esportazione vevolevoli in tutti i casi.

4. Uffici competenti a rilasciare l'autorizzazione, veggasi ["Osservazioni"](#), ["Abbreviazioni"](#)